

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 190/2012 DELLA COMMISSIONE**

del 7 marzo 2012

**relativo alla non concessione di aiuti all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 111/2012**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 111/2012 della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva <sup>(2)</sup>, prevede due sottoperiodi per la presentazione delle offerte.
- (2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, la Commissione, sulla base delle offerte notificate dagli Stati membri, decide di fissare un importo massimo dell'aiuto oppure di non fissare un importo massimo dell'aiuto.

- (3) In seguito alla disamina delle offerte presentate nell'ambito della seconda gara parziale, risulta opportuno non concedere aiuti all'ammasso privato dell'olio di oliva per il sottoperiodo che scade il 1º marzo 2012.
- (4) Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il sottoperiodo che scade il 1º marzo 2012 nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 111/2012, non sono concessi aiuti per nessuno dei prodotti di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 37 del 10.2.2012, pag. 55.

<sup>(3)</sup> GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

